



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Liguria

Genova, data del protocollo

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

e p.c.

AL PREFETTO DI IMPERIA

AL PREFETTO DELLA SPEZIA

AL PREFETTO DI SAVONA

AL PRESIDENTE DI ANCI LIGURIA

e p.c.

AL MINISTERO DELL'INTERNO

ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Oggetto: iscrizione all'Albo Liguria dei vincitori del corso – concorso COA 2021 – copertura sedi di segreteria vacanti di classe IV e III.

Avvio delle procedure finalizzate alla nomina del Segretario titolare.

Come noto, con decreti n. 41130 del 23.12.2024 e n. 5678 del 19.02.2025 sono stati iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – e contestualmente assegnati alle Sezioni Regionali – i vincitori del "Corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo denominato "Co.A 2021".

In forza di detta iscrizione, ed al netto dei trasferimenti di Albo già avvenuti, alla Sezione regionale della Liguria sono stati assegnati 18 nuovi segretari che possono essere individuati dai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sprovvisti di Segretario titolare, per far fronte alle situazioni di disagio molto spesso segnalate circa le note carenze che attualmente sussistono nella dotazione organica della categoria.

È intuitivo che i neoiscritti non appaiono numericamente sufficienti a ricoprire tutte le sedi di segreteria vacanti ma di certo, ove nominati, consentirebbero agli Enti Locali di ridurre l'annoso problema della carenza di segretari comunali e soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione, anche in ragione delle numerose scadenze previste dalla fase di attuazione del PNRR.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Liguria

In ragione di quanto sopra ed in riscontro alle numerose reiterate richieste di **autorizzazione alla proroga delle reggenze a scavalco** che stanno pervenendo a questo Ufficio, soprattutto da parte di Comuni aventi popolazione fino a 3.000 abitanti, si tiene a precisare quanto segue.

Il Segretario Comunale è un organo monocratico del Comune, nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e la sua nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che l'ha effettuata.

Il procedimento di nomina è disciplinato dall'art. 99 del D. Lgs. 267/2000 e dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex AGES del 15.07.1999 n. 150; le citate disposizioni prevedono che il Sindaco, entro 120 giorni dalla data di vacanza della sede o dalla data del suo insediamento, chieda all'Albo Nazionale o alla Sezione Regionale – a seconda della competenza - di pubblicare l'avviso di ricerca di un segretario per l'Ente.

Gli avvisi di avvio del procedimento di nomina del segretario sono pubblicati sul sito internet dell'Albo Nazionale (<https://albosegretari.interno.gov.it>) ogni martedì e venerdì e per consentire ai Segretari di manifestare l'interesse alla nomina nella sede; tale avviso resta in pubblicazione per dieci giorni consecutivi.

Individuata la personalità idonea a ricoprire l'incarico, il Sindaco procede alla nomina del Segretario Titolare, previa assegnazione da parte della Sezione Regionale: è solo in questo caso che si instaura un rapporto funzionale tra il Segretario titolare ed il Sindaco.

Si sottolinea che l'**autorizzazione alla reggenza a scavalco** è un provvedimento straordinario di competenza della Sezione Regionale e, proprio in forza di tale carattere, il predetto istituto non può e non deve creare situazioni di stabilizzazione del segretario reggente in una sede vacante, poiché l'incarico deve avere carattere temporaneo.

Come già precisato nei provvedimenti di autorizzazione trasmessi a seguito dell'assegnazione di nuovi Segretari a questa Sezione Regionale, **la presenza dei nuovi Segretari fa tendenzialmente scemare il presupposto per l'autorizzazione o la proroga delle reggenze a scavalco che, per il futuro, saranno valutate caso per caso, anche alla luce dell'esito negativo della ricerca del titolare della sede vacante** (pubblicizzazione della sede vacante).

A fronte di quanto sopra, le richieste di autorizzazione dell'incarico di reggenza a scavalco che perverranno a questo Ufficio dopo la trasmissione della presente nota, potranno essere accolte solo a seguito di istanza motivata, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate alla nomina del Segretario titolare (di sede di segreteria singola o convenzionata) o a fronte di comprovata impossibilità a ricoprire l'incarico con tale figura (mancanza di presentazione di candidature).

Per quanto sinora rappresentato, anche a seguito di indicazioni del Ministero dell'Interno, **si invitano i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, sprovvisti di segretario titolare a voler avviare con sollecitudine le procedure di pubblicizzazione delle sedi vacanti ovvero di reiterare tale richiesta qualora la predetta procedura sia stata effettuata infruttuosamente da più di 120 giorni, al fine di consentire ai Segretari neo iscritti di presentare i rispettivi curricula.**

Non appare ultroneo rammentare che il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'art. 136 prevede che *"Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico"*



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Liguria

regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico." La disposizione *de qua* ha sostituito l'art. 17 c. 45 della L. 15 maggio 1997 n. 127, citato nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ex AGES n. 150 del 15 luglio 1999 che descrive i provvedimenti da adottare, ad opera delle Sezioni Regionali, nel caso in cui i Comuni la cui sede di segreteria risulta vacante non avviino il procedimento per la nomina del segretario titolare, anche in seguito ai solleciti ricevuti.

Inoltre, atteso che spesso vengono rappresentate a questa Sezione Regionale problematiche relative alla incapienza economica dell'Ente quale fattore impeditivo alla nomina del Segretario titolare, si ritiene utile rimarcare che la possibilità di avvalersi dell'istituto della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale consente la suddivisione pro quota dei compensi spettanti al Segretario comunale. Per tale ragione, le sempre più spesso lamentate esigenze di bilancio non saranno considerate valide motivazioni per l'accoglimento della richiesta di proroga delle reggenze.

In ragione di quanto sopra, nell'invitare i Comuni sprovvisti di Segretario titolare ad avvalersi dell'istituto sopra citato, si informa che questa Sezione Regionale valuterà la possibilità di ridurre il termine finale delle richieste di autorizzazione alla reggenza finora pervenute, e non ancora evase, onde consentire a codeste Amministrazioni di attivare il procedimento di nomina del Segretario titolare in forma **singola o convenzionata**.

3

Si evidenzia che in applicazione delle citate prescrizioni sarà difficile per questa Prefettura poter autorizzare gli incarichi di reggenza al di fuori dei casi sopra descritti, anche alla luce della Circolare dell'8.07.2013 dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – del Ministero dell'Interno che ha precisato: "*In ogni caso, ciascun segretario non potrà svolgere più di tre incarichi [a scavalco] contemporaneamente*".

Si informa, inoltre, che l'art. 12 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 27.01.2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022 n. 25 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2022, hanno introdotto una deroga importante alla disciplina vigente, consentendo di nominare, quale titolare, un Segretario di fascia C in sedi di segreteria singole o convenzionate fino a 5.000 abitanti, per un periodo complessivo dodici mesi, prorogabili di altri dodici. La norma *de qua* è stata integrata dall'art. 18 quater del D.L. 113/2024 che consente di prorogare il predetto incarico per ulteriori dodici mesi.

Si coglie l'occasione per trasmettere il file contenente i recapiti dei nuovi Segretari iscritti all'Albo ed assegnati alla sezione regionale della Liguria, che le SS.LL. potranno da subito contattare.

Ai Signori Sindaci dei Comuni con più di 5.000 abitanti ed a quelli le cui sedi di segreteria sono già fornite di segretario titolare, la presente è indirizzata per opportuna conoscenza.

IL PREFETTO
Torraco

GP/FA